

## A. IL DIRITTO E LE CONSUETUDINI DELLA GUERRA. NEUTRALITÀ

---

*Traduzione dal testo originale francese <sup>1)</sup>*

### CONVENZIONE

concernente

### **l'apertura delle ostilità <sup>2)</sup>**

Conchiusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 12 maggio 1910

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 luglio 1910

---

*Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua*

<sup>1)</sup> Il testo originale è pubblicato nell'edizione francese di questa Collezione, Vol. 11, pag. 365.

<sup>2)</sup> Trattasi della III<sup>a</sup> Convenzione della Conferenza per la pace all'Aja, del 1907. L'Atto finale di questa Conferenza è pubblicato a pag. 218.



*Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,*

considerando che, per la sicurezza delle relazioni pacifiche, è importante che le ostilità non comincino senza un avvertimento preliminare;

che importa, parimente, che lo stato di guerra sia notificato senza indugio alle Potenze neutrali;

desiderando conchiudere una Convenzione a tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

#### Art. 1

Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità fra esse non devono cominciare senza un avvertimento preliminare e non equivoco, che avrà sia la forma d'una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionale.

#### Art. 2

Lo stato di guerra dovrà essere notificato senza indugio alle Potenze neutrali e non produrrà effetto nei loro riguardi che dopo ricevutane notificazione che potrà esser fatta anche col telegrafo. Tuttavia le Potenze neutrali non potrebbero invocare la mancanza di notificazione, se fosse stabilito in modo non dubbio ch'esse conoscevano di fatto lo stato di guerra.

#### Art. 3

L'art. 1 della presente Convenzione produrrà effetto in caso di guerra tra due o più delle Potenze contraenti.

L'art. 2 è obbligatorio nei rapporti fra un belligerante contraente e le Potenze neutrali pure contraenti.

#### Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d'una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà immediatamente rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

#### Art. 5

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera aderire notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto d'adesione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Quest'ultimo manderà subito a tutte le altre Potenze copia, certificata conforme, della notificazione e dell'atto d'adesione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

#### Art. 6

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito, e per le Potenze che ratificheranno più tardi o che aderiranno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro adesione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

#### Art. 7

Quando accada che una delle alte Parti contraenti voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia, certificata conforme, della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

#### Art. 8

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito delle ratificazioni fatto in virtù dell'art. 4, cpv. 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'adesione (art. 5, cpv. 2) o di denuncia (art. 7, cpv. 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa ad esaminare tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il 18 ottobre 1907, in un solo esemplare che resterà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui delle copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(*Seguono le firme*)

Stati contraenti	Ratificazione o adesione	Entrata in vigore
Austria-Ungheria . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Belgio . . . . .	8 ago. 1910	7 ott. 1910
Bolivia . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Brasile . . . . .	5 gen. 1914	6 mar. 1914
Cina . . . . .	15 gen. 1910	16 mar. 1910
Danimarca . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Etiopia . . . . .	5 ago. 1935	4 ott. 1935
Finlandia . . . . .	9 giu. 1922	8 ago. 1922
Francia . . . . .	7 ott. 1910	6 dic. 1910
Germania . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Giappone . . . . .	13 die. 1911	11 feb. 1912
Gran Bretagna . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Guatemala . . . . .	13 apr. 1910	12 giu. 1910
Haiti . . . . .	2 feb. 1910	3 apr. 1910
Liberia . . . . .	4 feb. 1914	5 apr. 1914
Lussemburgo . . . . .	5 sett. 1912	4 nov. 1912
Messico . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Nicaragua . . . . .	16 die. 1909	14 feb. 1910
Norvegia . . . . .	19 sett. 1910	18 nov. 1910
Paesi Bassi . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Panama . . . . .	11 sett. 1911	10 nov. 1911
Polonia . . . . .	7 mag. 1925	6 lug. 1925
Portogallo . . . . .	13 apr. 1911	12 giu. 1911
Romania . . . . .	1 <sup>o</sup> mar. 1912	30 apr. 1912
Russia . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Salvador . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Spagna . . . . .	18 mar. 1913	17 mag. 1913
Stati Uniti d'America . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Svezia . . . . .	27 nov. 1909	26 gen. 1910
Svizzera . . . . .	12 mag. 1910	11 lug. 1910
Tailandia (Siam) . . . . .	12 mar. 1910	11 mag. 1910